



## **Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — giudizio rescindente – giudizio rescissorio – distinzione - contenuti

## **Descrizione**

Il giudizio di revisione ha una struttura bifasica eventuale, perché è articolato in una prima e necessaria fase preliminare (giudizio rescindente) e in una successiva ma eventuale fase rescissoria (giudizio rescissorio), che è eventuale in quanto subordinata all'esito positivo del giudizio rescindente. La prima fase, rescindente, ha ad oggetto l'accertamento dei presupposti di ammissibilità della domanda di revisione; la successiva fase, rescissoria, consiste nella riapertura della valutazione del merito, possibile soltanto in caso di esito positivo del giudizio rescindente, che abbia dunque condotto all'annullamento della precedente decisione divenuta irrevocabile (CFA, SS.UU., n. 155/2023-2024; SS.UU., n. 102/2023-2024; Sez. I, n. 64/2023-2024; SS.UU, n. 61/2022-2023; Sez. I, n. 9/2022-2023; Sez. I, n. 85/2021-2022; SS.UU., n. 57/CFA-2019-2020). Il giudizio rescindente si atteggia come un filtro di ammissibilità rispetto alla celebrazione del giudizio in senso stretto di revisione, in cui viene rinnovato l'esame del merito con effetto rescissorio (CFA, SS.UU., n. 102/2023-2024, che richiama SS.UU., n. 13/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 38/CFA/2024-2025/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 63 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0038 CFA del 21 ottobre 2024 (Sig. Lion Malaj)**